

	Comune di BAISO	C.C.	7	26/04/2016
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 CONFERMA.				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria 26/04/2016 ore

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

	presenti		presenti
1) Fabrizio Corti Sindaco	SI	8) Fabio Spezzani	SI
2) Giuliano Caselli	SI	9) Andrea Barozzi	SI
3) Tiziano Merli	SI	10) Erasmo Lorenzetti	SI
4) Roberto Marzani	AG	11) Davide Carani	SI
5) Andrea Bianchi	SI	12) Milena Paioli	SI
6) Fabrizio Tonelli	SI	13) Andrea Pellesi	SI
7) Fausto Palladini	SI	14) Assessore Esterno Elena Ferrari	
			Totale Presenti 12
			Totale Assenti 0

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri assenti: Giustificati 1
Ingiustificati 0

Assiste il Segretario, dott. Fabiola Gironella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il sig. Fabrizio Corti - Sindaco.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, commi 639, 640 e commi 669 e successivi, istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 prevede che - con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 - il comune determini la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, prevede in particolare che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATA in particolare la Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) che ha introdotto importanti innovazioni in materia di TASI quale in primis l'abolizione del tributo sulla abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, eccezione fatta per le abitazioni di lusso (ossia classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9); prevedendo altresì la esclusione dal tributo per l'occupante (conduttore o comodatario) non proprietario che utilizza l'immobile come abitazione principale;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013, così come novellata dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016 in particolare prevede:

- all'art. 1, comma 669 (riformulato dall'art. 1, comma 14, lett. b) della Legge 208/2015) che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (modifica operata dall'art. 1, comma 14, lett. c) L. 208/2015).

RICHIAMATI in particolare :

- l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, che prevede per l'anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi (eccezione fatta per la TARI) e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015;
- l'art. 1, comma 28, Legge n. 208/2015 che prevede che per l'anno 2016 i comuni possono (limitatamente agli immobili non esentati) mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 ;

RICHIAMATI l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nonché l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 che ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha prorogato al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 con il quale tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688 della L. 27/12/2013 n. 147, come novellato da ultimo dall'art. 1, comma 14 lett. e) della Legge n. 208/2015;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 04 agosto 2014, come da modifica apportato allo stesso con delibera di C.C., approvata in data odierna al punto precedente ;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 30/07/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno d'imposta 2015;

RICHIAMATI i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 con cui vengono modificate le regole di alimentazione e gestione del fondo di solidarietà comunale per garantire ai Comuni il rimborso del mancato gettito determinato dall'abolizione della TASI sull'abitazione principale (ammontante per il comune di Baiso ad €. 188.957,59 sulla base dei dati comunicati sul portale del federalismo fiscale);

DATO ATTO che il gettito TASI pari ad €. 54.500,00 è diretto alla copertura, nella misura che si attesta dei costi previsti così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2016, dei seguenti servizi indivisibili:

SERVIZI	COSTI
GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERI	€ 36.440,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 98.000,00
TOTALE	€ 134.440,00

RITENUTO – al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi (considerati la sospensione per l’anno 2016 della facoltà di aumento dei tributi locali e l’esclusione dalla tassazione delle abitazioni principali imposti dalla legge nazionale) di confermare per l’anno 2016 **per le sole fattispecie ancora assoggettabili a tributo** le aliquote TASI già deliberate per l’anno 2015 (sotto riportate), che in base alle stime operate, garantirebbero un gettito atteso di complessivi €. 54.500,00 :

PROSPETTO ALIQUOTE TASI 2016

	<u>ALIQUOTA PER:</u>
<u>0,24 per cento</u>	C/1 Negozi e botteghe C/3 Laboratori per arti e mestieri D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività Industriale D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività Commerciale
<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA</u>
<u>0,00 per cento</u>	Aliquota azzerata per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnico – contabile;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati non appena trascritti;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge:

- Consiglieri presenti e votanti: n.12
- Voti favorevoli: n.12
- Voti contrari: n.0
- Astenuti: n.0

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, come specificato dettagliatamente in premessa, con riferimento all’anno d’imposta 2016, le aliquote della TASI già deliberate per l’anno 2015, che si intendono interamente riportate;

2) DI STABILIRE che il gettito della TASI sarà rivolto alla copertura parziale, nella misura che si attesta attorno al 40,53 %, del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2016:

SERVIZI	COSTI
GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERI	€ 36.440,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 98.000,00
TOTALE	€ 134.440,00

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016;

4) DI DARE mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

Successivamente, con separata votazione, espressa per alzata di mano:

- Consiglieri presenti e votanti: n.12
- Voti favorevoli: n.12
- Voti contrari: n.0
- Astenuti: n.0

DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.



Pareri

Comune di BAISO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 12

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Personale**

Oggetto: **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 CONFERMA.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2016

Il Responsabile di Settore

rag. Lina Vogni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Lina Vogni

IL PRESIDENTE
Fabrizio Corti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 06/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21/05/2016 ai sensi e per gli effetti del dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Per copia conforme all'originale

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella